SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 136° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1995.

Sospensione di un amministratore dalla carica di consigliere della regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il provvedimento adottato a carico del sig. Tommaso Casillo, consiliere della regione Campania, ai sensi degli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale con ordinanze del giudice per le indagini preliminari del tribunale civile e penale di Napoli del 10 giugno 1995 e 13 luglio 1995;

Vista la comunicazione in data 20 luglio 1995, numero 42452/C.G. del commissariato del Governo nella regione Campania;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Tommaso Casillo;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Tommaso Casillo è sospeso dalla carica di consigliere della regione Campania a decorrere dal 10 giugno 1995.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 31 luglio 1995

Il Presidente: DINI

95A4625

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1995.

Misure dirette all'attuazione degli interventi urgenti per la città e la provincia di Napoli, in materia di edilizia scolastica. (Ordinanza n. 218).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, il quale considera di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;

Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati;

Visto l'art. 3, comma 7, il quale prevede che, per l'attuazione degli interventi di cui sopra, possano essere impiegate le risorse rivenienti da mutui già concessi al comune ed all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e 23 dicembre 1991, n. 430, e non utilizzati;

Ravvisata l'opportunità di assumere ogni utile iniziativa volta a favorire l'immediato utilizzo di detti mutui;

Considerata la necessità di dettare disposizioni dirette alla concreta applicazione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, della citata legge 8 agosto 1994, n. 496;

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il presidente della giunta regionale della Campania, il sindaco di Napoli ed il presidente della provincia di Napoli che hanno espresso il loro assenso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della provincia di Napoli è delegato ad adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, i provvedimenti necessari ed urgenti per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica rientranti nella competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli ed indicate nell'allegato 1 della presente ordinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1 il presidente della provincia di Napoli può avvalersi di una apposita commissione, con valenza di conferenza dei servizi, composta dallo stesso presidente della provincia che la presiede, dal presidente della giunta regionale della Campania, dal sindaco di Napoli, dal sovrintendente scolastico regionale della Campania, dal provveditore agli studi di Napoli, dal provveditore alle opere pubbliche di Napoli, dal

sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia, dal dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, dall'avvocato distrettuale dell'avvocatura dello Stato di Napoli o da loro sostituti.

3. Il presidente della provincia puo chiamare a far parte della commissione, in via permanente o saltuaria, i rappresentanti delle forze dell'ordine, di altre amministrazioni o enti interessati.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente della provincia la commissione può essere presieduta da un suo incaricato.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il presidente della provincia si avvale di personale delle amministrazioni pubbliche statali e locali ed, in particolare, degli uffici tecnici e legali statali, regionali, provinciali e comunali, nonché di ogni altra autorità od ufficio competente, anche, ove necessario, attraverso comandi o distacchi temporanei che tengano conto delle qualifiche e delle professionalità proprie del personale stesso.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e di quanto previsto all'art. 3, comma 1, sono utilizzate le somme che, alla data di entrata in vigore della legge n. 496/1994, risultino rivenienti dai mutui disposti ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e 23 dicembre 1991, n. 430, a favore dell'amministrazione provinciale di Napoli nonché le eventuali somme integrative provenienti da mutui accesi per l'edilizia scolastica direttamente dalla provincia.

7. Su richiesta del presidente della provincia di Napoli la Cassa depositi e prestiti assegna tali somme all'amministrazione provinciale di Napoli, mediante accreditamento su conto corrente postale n. 012858809 intestato all'amministrazione provinciale di Napoli - Servizio tesoreria.

8. A fronte delle somme erogate, il presidente della provincia provvede alla presentazione dei relativi rendiconti semestralmente alla ragioneria regionale dello Stato.

Art. 2.

1. Il sindaco di Napoli è delegato ad adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, i provvedimenti necessari ed urgenti per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica rientranti nella competenza del comune di Napoli ed indicate nell'allegato 2 della presente ordinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco può avvalersi di una apposita commissione, con valenza di conferenza dei servizi, composta dallo stesso sindaco che la presiede, dal presidente della giunta regionale della Campania, dal presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, dal sovrintendente scolastico regionale della Campania, dal provveditore agli studi di Napoli, dal provveditore alle opere pubbliche di Napoli, dal sovrintendente per i beni tecnico erariale di Napoli, dall'avvocato distrettuale dell'avvocatura dello Stato di Napoli o da loro sostituti.

3. Il sindaco può chiamare a far parte della commissione in via permanente, o saltuaria, i rappresentanti dei vigili urbani, di altre amministrazioni o enti interessati.

4. In caso di assenza o impedimento del sindaco la commissione può essere presieduta da un suo incaricato.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sindaco si avvale di personale delle amministrazioni pubbliche statali e locali ed, in particolare, degli uffici tecnici e legali statali, regionali, provinciali e comunali, nonché di ogni altra, autorità od ufficio competente, anche, ove necessario, attraverso comandi o distacchi temporanei che tengano conto delle qualifiche e delle professionalità proprie del personale stesso.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e di quanto previsto all'art. 3, comma 1, sono utilizzate le somme che, alla data di entrata in vigore della legge n. 496/1994, risultino rivenienti dai mutui disposti ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e 23 dicembre 1991, n. 430, a favore del comune di Napoli nonché le eventuali somme integrative provenienti da mutui accesi per l'edilizia scolastica direttamente dal comune.

7. Su richiesta del sindaco di Napoli la Cassa depositi e prestiti assegna tali somme al comune di Napoli, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 63533 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli.

8. A fronte delle somme erogate, il sindaco provvede alla presentazione dei relativi rendiconti semestralmente alla ragioneria regionale dello Stato.

Art. 3.

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli, nella qualità di commissari straordinari delegati, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui sono titolari rispettivamente l'amministrazione provinciale ed il comune di Napoli, con il potere di iniziare, resistere e transigere liti, relativamente alle opere di cui all'art. 1, commi 1 e 6, e all'art. 2, commi 1 e 6. Essi possono esercitare poteri straordinari anche in deroga alle vigenti disposizioni ed, in particolare: alle norme sulla contabilità generale dello Stato; alle norme in materia di appalti di opere pubbliche, con la possibilità di utilizzare procedure particolari quali il sorteggio-abbinamento e di determinare indirizzi rigidi nella valutazione delle posizioni delle varie imprese; alle norme in materia di espropriazione ed occupazione di urgenza, salvi i diritti d'indennizzo. Il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli possono altresì derogare alle norme che stabiliscono termini o limiti — ivi compresi quelli previsti dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 5, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, e dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140 — per l'eventuale esercizio della facoltà di procedere ad una riprogrammazione mirata

degli interventi, ovvero per la devoluzione, per la realizzazione di progetti stralcio, per l'esecuzione di lavori previsti da perizie di variante e suppletive e, comunque, per l'utilizzazione dei finanziamenti tuttora disponibili derivanti dalle leggi n. 488/1986 e n. 430/1991, comprese le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1994, n. 496. Essi, infine hanno facoltà di accedere, ove possibile, ai fondi strutturali europei di sviluppo regionale, attraverso idonei programmi operativi.

2. In caso di obiettiva impossibilità ad operare da parte delle strutture provinciali e comunali, il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli, nella rispettiva qualità di commissari delegati, possono ricorrere, per la progettazione, ad affidamenti con le procedure di cui al presente articolo anche a liberi professionisti, singoli od associati.

3. Per l'approvazione dei progetti, sotto l'aspetto tecnico ed economico, il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli delegati possono avvalersi, rispettivamente, di un comitato tecnico dagli stessi, all'uopo, nominato, nel quale siano rappresentate le amministrazioni che siano portatrici degli interessi pubblici coinvolti.

4. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari delegati sostituisce, ad ogni altro effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Il mandato commissariale ha la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe, ed ha effetto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Su iniziativa, assunta di intesa dai presidenti delle commissioni di cui ai commi 2 dei precedenti articoli 1 e 2, potranno essere convocate riunioni congiunte delle commissioni stesse per la valutazione delle problematiche di interesse comune.

Art. 4.

1. Il provveditore alle opere pubbliche, o suo incaricato, di intesa, ove del caso, con la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e con l'ufficio tecnico erariale di Napoli, svolgerà funzioni di alta vigilanza sulla esecuzione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della presente ordinanza, attendendo al collaudo delle opere nonché a certificare le regolarità tecnico-contabili dei lavori.

2. Al pagamento delle spese di realizzazione delle relative opere provvedono il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli con le somme ad essi assegnate secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 1, comma 7, e dall'art. 2, comma 7, sulla base della predetta certificazione.

Art. 5.

1. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

Registrata alla Corte dei conti il 21 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 303

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

1) I.T.G. - Via Sicilia - Afragola
2) Liceo scientifico - Mercato Sabato - Bacoli
3) I.T.C. - Bosco Reale
4) I.T.I.S. - Casoria
5) I.T.C. «Torrente» - V. Torrente - Casoria
6) I.T.C. «Torrente» - V. Torrente - Casoria
7) I.T.C. - Castellammare
8) Liceo scientifico - Cicciano
9) I.T.C. - Frattamaggiore
10) Liceo scientifico - Brunelleschi - Frattamaggiore
11) Polivalente - Marconi - Giuliano
12) Liceo scientifico - Gragnano
13) I.T.C. - Marano
14) I.T.C. - Loc. Vasca - Marigliano
15) I.T.C. «Pagano» - Via Cinthia - Napoli
16) Liceo scientifico XI - Via Cilea - Napoli
17) I.T.I.S. «Da Vinci» - V. Foggia - Napoli
18) I.T.I.S. «Volta» - P.S. Maria Fede - Napoli
19) I.T.C. VI - Loc. Pietravalle - Napoli
20) I.T.A. «De Cillis» - V. Argine - Napoli
21) I.T.C. Mancante - Via Pigna - Napoli
22) Liceo scientifico IX - Napoli
23) I. Secondario - V. Palazziello - Napoli
24) I.T.I.S. VIII - V. Terracina - Napoli
25) I.T.F. «V. Emanuele» - V. Kennedy - Napoli
26) Polivalente - Chiaiano - Napoli
27) I.T.I.S. «Fermi» - C. Malta - Napoli
28) I.T.C. «De Nicola» - V. De Pinedo - Napoli
29) I.T.C. «Masullo» - V. N. Foro - Nola
30) I.T.C. - Poggiomarino
31) Liceo scientifico - Acquasalsa - Pompei
32) I.T.C. «Levi» - Portici
33) I.T.C. «Levi» - Cristo Re - Portici
34) I.T.I.S. - Monteruscello - Pozzuoli
35) Liceo scientifico - Torricelli - Somma Vesuviana
36) I.T.C. - Sorrento
37) I.T.C. - Casaliciello - S. Anastasia
38) I.T.C. «Cesaro» - V. Volta - Torre Annunziata
39) I.T.C. Pantaleo - V. Cimaglia - Torre del Greco
40) Liceo scientifico - Torre del Greco

41) I.T.C. «Pantaleo» - Torre del Greco
42) I.T.C.G. - Sereni - Afragola
43) Liceo scientifico - Brunelleschi - Afragola
44) Liceo scientifico - Majorana - Bacoli
45) I.T.G. - Castellammare di Stabia
46) Liceo scientifico - Severi - Castellammare di Stabia
47) I.T.C. - Frattamaggiore
48) Liceo scientifico - Colombo - Marigliano
49) I.T.A.G. - De Cillis - Napoli
50) I.T.G. - Porzio - Napoli
51) I.T.I.S. - Fermi - Napoli
52) I.T.I.S. VI - Napoli
53) I.T.I.S. - Da Vinci - Napoli
54) I.T.I.S. - Righi Palced 8° - Napoli
55) I. Alberghiero - Cavalcanti - Napoli
56) Liceo scientifico - Caccioppoli - Napoli
57) Liceo scientifico - Alberti - Napoli
58) Liceo scientifico - Parco S. Paolo - Napoli
59) I.T.I.S. - Barsanti - Pomigliano d'Arco
60) I.T.C. - Ex Ancelle C.to Re - Portici
61) Liceo scientifico - Silvestri - Portici
62) Liceo scientifico - Torricelli - Somma Vesuviana
63) Liceo scientifico - S. Sebastiano V.
64) Liceo scientifico - S. Sebastiano V.
65) I.T.C.G. - Cesaro - Torre Annunziata

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI

1) 58° circolo didattico Lotto 4Q - Elementare - 167 Secondigliano - Lotto 4Q
2) 61° circolo didattico - Elementare - Via Appia - Secondigliano
3) 87° circolo didattico - Elementare - Rione Don Guanella
4) 8° circolo didattico - Elementare - Via Pallucci - Pianura
5) 13° circolo didattico - Elementare - Cappella Cangiani
6) 28° circolo didattico S. Croce - Elementare - Via S. Croce
7) 53° circolo didattico - Elementare - Via Tiberio
8) 72° circolo didattico - Elementare - Contrada Romano - Pianura
9) 72° circolo didattico - Elementare - Contrada Sartania - Pianura
10) 75° circolo didattico - Elementare - Via Campegna - Fuorigrotta
11) 84° circolo didattico - Elementare - Via Camaldolilli - Pigna
12) 21° circolo didattico + S.M.S. Salvemini - Elementare + Media - Viale degli Oleandri
13) 28° circolo didattico S. Margh. + S.M.S. Aliotta - Elementare + Media - Via S. Margherita a Chiaiano
14) 42° circolo didattico + S.M.S. Don Guanella - Elementare + media - Via Cupa Mianella - Miano
15) 56° circolo didattico + S.M.S. Solimena - Elementare + media - Via Mastellone - Barra
16) Leopardi - Media - Via Starza - Bagnoli
17) Minucci - Media - Via S. Cavallino
18) Musto - Media - Viale S. Ignazio di Loyola (ex Cu)
19) Pascoli II - Media - Via Cupa dell'Arco - Secondigliano
20) Pavese - Media - Via B Cavallino (Villa Bianca)
21) Russo I - Media - Via Pallucci - Pianura
22) Russo II - Media - Via Nuovo Piano Regolat. - Pianura
23) Savio II - Media - Viale delle Galassie (ex M. Longo)
24) Silio Italico II - Media - 1ª trav via Campegnia
25) T. L. Caro - Media - Viale delle Galassie - Secondigliano
26) Testa - Media - Via G. Battista Vela - Barra
27) IPSIA Petriccione - Superiore - Corso S. Giovanni a Teduccio
28) Liceo classico Pansini - Superiore - Piazza 4 Giornate
29) 43° circolo didattico - Elementare - Via Torrepadula (ex Dietro La Vigna)
30) 54° circolo didattico - Elementare - Via Scherillo
31) 86° circolo didattico - Elementare - Via Prov. Montagna Spaccata
32) Borsi 1 e Borsi 2 - Media - Rione Incis (ex Cupa S. Pietro)
33) 23° circolo didattico - Elementare - Via Cardinale Seripando
34) 64° circolo didattico - Elementare - Via Lombardia - Secondigliano
35) 74° circolo didattico - Elementare - Viale Marconi (angolo via Terracina) - Fuorig.
36) 74° circolo didattico - Elementare - Parco S. Paolo - Fuorigrotta
37) Della Valle - Media - Via Ricciardi - Posillipo
38) Galvani Volta - Media - Via A. Volta
39) 87° circolo didattico - Elementare - Rione Don Guanella
40) Gioia I - 21 aule (Costr) - Media - Vico Trone a Materdei
41) 13° circolo didattico - Elementare - Viale S. Ignazio Da Loyola
42) 16° circolo didattico - Elementare - Via Caravaggio
43) 75° circolo didattico - Elementare - Piazza Neghelli
44) I Ist. S. d'Arte c/IPSIA Car - Superiore - Via S. M. Antesecula presso I. Caracciolo
45) 18° circolo didattico - Elementare - Via G. Piazzi
46) IPSIA Meucci + Bernini - Superiore - Piazza Miracoli (ex Educandati femminili)
47) 31° circolo didattico Senise - Elementare - Via Manzo - Mercato Pendino
48) 50° circolo didattico ex villa Fleurent - Elementare - Calata Capodichino
49) Gioia 2 - Media - Via S. Maria Catene Fontanelle
50) S. Alfonso De Liguori - Media - Via Piazzolla al Trivio
51) Sanzio e Gabelli - Media - Vico Minutoli a Foria
52) V. Veneto - Media + vari Piazza S. Eligio
53) Ist. S. D'Arte Palizzi + Sc. Magis. - Superiore - Via Stella ex Ist. Froebeliano
54) 31° circolo didattico - Elementare - Via E. Cosenz
55) 31° circolo didattico T. Senise - Elementare - Via Ciccone
56) 38° circolo didattico - Elementare - Via F. P. Tosti
57) 50° circolo didattico V. Fleurent (compl.) - Elementare - Capodichino
58) 51° circolo didattico Oriani - Elementare - Via Pascal S. Pietro a Patierno
59) 55° circolo didattico - Elementare - Via Piscicelli
60) 68° circolo didattico - Elementare - Via Repubbliche Marinare
61) 84° circolo didattico - Elementare - Via E. A. Mario
62) IPALB Alberghiero II - Superiore - Piazza S. Vincenzo alla Sanità
63) IPSIA Istit. Polivalente - Superiore - Via Po - Soccavo
64) Ist. Mag. Mazzini + Villari - Superiore - Via Saverio Gatto - Colli Aminei
65) G. Cesare e Lettieri - Media - Via G. Puccini
66) 69° circolo didattico S. Barbato - Elementare - Rione Sirignano - Barra
67) Moscati - Media - Masseria Cardone (Miano)
68) 64° circolo didattico Masseria Cardone - Elementare - Via Duca degli Abruzzi - Secondigliano
69) IPSIA Miano - Superiore - Via Miano, 290
70) 17° circolo didattico Angiulli - Elementare - Piazza M. Pagano
71) 23° circolo didattico Bovio - Elementare - Via S. Giovanni a Carbonara

72) 13° circolo didattico Nazareth - Elementare - Via Nazareth ai Camaldoli
73) 28° circolo didattico - Elementare - Via S. Margherita a Chiaiano (S. Croce)
74) Gozzano + Gigante - Media - Via Brigata Bologna - Fuorigrotta
75) Marino + Pavese - Media - Rione S. Rosa - Ponticelli
76) Provenzano - Media - Via Provenzale - Ponti Rossi
77) Silio Italico I - Media - Via Colsalvo - Fuorigrotta
78) Sogliano - Media - Via A. Sogliano - Ponti Rossi
79) IPC Ist. prof. commercio - Superiore - Via Nuova Circumvallazione - Chiaiano
80) 6° circolo didattico - Elementare - Via S. Maria - Catene Fontanelle
81) 69° circolo didattico - Elementare - Via L. Andronico
82) 68° circolo didattico - Elementare - Rione Baronessa - Barra
83) 76° circolo didattico + S.M.S. Caduti via Fani - Elementare - Via Lauria centro direzionale
84) 78° circolo didattico - Elementare - Via Caritco
85) 85° circolo didattico lotto 18/I - Elementare - 167 Secondigliano, lotto 18/I
86) 86° circolo didattico lotto 6/W - Elementare - 167 Secondigliano, lotto 6/W
87) Calvani Volta V. Cosens - Media - Via N.P.R.G. (Ex Cosens)
88) Liceo classico Umberto I - Superiore - Piazza G. Amendola
89) Bracco - Media - Via Tevere
90) Deledda + Elem. Cassiodoro - Elementare + Media - Via Cassiodoro
91) Ist. magist. Fonseca - Superiore - Via B. Croce
92) 30° circolo didattico Parini - Elementare - V. Fosso del Lupo - Secondigliano
93) Monti e Giotto - Media - Via B. Martirano
94) Liceo classico Garibaldi - Superiore - Via Pecchia - Piazza Carlo III
95) 38° circolo didattico - Elementare - Via Falcone - Via Belvedere
96) 3° circolo didattico Ravaschieri - Elementare - Via Bausan, 33 - Chiaia
97) 42° circolo didattico Carafa - Elementare - Rione S. Gaetano - Miano
98) 49° circolo didattico E. Toti - Elementare - Piazza Aprea - Ponticelli
99) 57° circolo didattico S. Giov. Bosco - Elementare - Via A. C. De Meis, 19 - Ponticelli
100) 73° circolo didattico - Elementare - Via di Pozzuoli - Bagnoli
101) 74° circolo didattico Pendio Agnano - Elementare - Via Tacito - Bagnoli
102) 82° circolo didattico Rosa Taddei - Elementare - Via Lazio, 20 - Miano
103) 83° circolo didattico - Elementare - Via De Meis - Ponticelli
104) 49° circolo didattico E. Toti - Elem. + Mat. - Piazza Aprea - Ponticelli
105) Materna com. Catone - Materna - Via Catone - Soccavo
106) Materna com. Villa Adele - Materna comunale - Via Vecchia Comunale - Miano Piscinola
107) S.M.S. Borsi - Media - Via Cupa S. Pietro, 40 - Ponticelli
108) S.M.S. Bracco - Media - Via Tevere, 41 - Soccavo
109) S.M.S. Marotta - Media - Via Adriano, 10 - Soccavo
110) S.M.S. U. Prota Giurleo - Media - Via Cupa S. Pietro, 40 - Ponticelli
111) S.M.S. Ribera + Mat. 64° circolo didattico - Media + Materna Via Cupa delle Vedove, 19 - Miano
112) Ist. d'Arte Palizzi - Superiore - Piaz.tta Salazar, 6 - Chiaia
113) Liceo Umberto - Superiore - Piazza Amendola, 1 - Chiaia
114) 19° circolo didattico Russo - Elementare - Via S. Margherita a Fonseca
115) 34° circolo didattico + S.M.S. T. Confalonieri - Elem. + Media - Via L. D'Alagno + Vico S. Severino
116) 7° circolo didattico Petrarca - Elementare - Via Imbriani
117) 26° circolo didattico Borelli - Elementare - Via Borelli

95A4614

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1995, n. 331.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota prot. 13542/Sap. 20 del 3 aprile 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, qualora i relativi termini non siano già disciplinati dalla legge o da regolamento, di competenza dell'Istituto superiore di sanità, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. Detti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del regolamento.

3. I procedimenti non elencati nelle tabelle di cui al comma precedente si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o in mancanza, nel termine indicato dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto superiore di sanità abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati e deve essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 del 1990 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni indicando le cause della irregolarità o incompletezza; in tali casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, nonché ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente regolamento, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990.

Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano specifiche esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le necessarie misure, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3, in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione, sono rese note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione dell'Istituto superiore di

sanità, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nelle tabelle allegate, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del temine finale, il Ministro della sanità provvede nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. Fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine, i termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere.

4. Nei provvedimenti di competenza di altre amministrazioni rispetto ai quali l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanità interviene nella fase endoprocedimentale tecnico-consultiva, i termini indicati nel presente regolamento si intendono riferiti alla suddetta fase.

5. Il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, non e computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

6. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

7. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano, ove non sia diversamente disposto, gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso, costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle allegate tabelle si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Aquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Nei casi in cui l'amministrazione abbia l'obbligo di acquisire il parere di un organo consultivo e qualora tale parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento, o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi, e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie, ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro della sanità individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle. Fintanto che il Ministro non avrà provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi e i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro della sanità, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati indicandone concisamente le ragioni. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere dalla richiesta alla sua ricezione non è computato nel termine finale del procedimento ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990.

2. Al di fuori del caso di cui al precedente comma, l'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'ufficio competente, indicato nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente regolamento.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Il provvedimento di assegnazione deve essere fatto per iscritto, con l'espressa indicazione che avviene ai fini dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e recare la data e la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio. La responsabilità del designato decorre dalla data di ricezione del provvedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanità verifica lo stato di attuazione dello stesso e propone, nelle prescritte forme, le modifiche ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Le stesse forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti le indicazioni delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 272

TABELLA *A*

SERVIZIO III - S.A.P.
(Organi collegiali)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Nomina dei membri del comitato amministrativo	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 6)	30
2 - Nomina dei membri del comitato scientifico	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 7)	30

DIVISIONE I - S.A.P.
(Affari generali e contenzioso)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Istruttoria procedure esecutive, opposizioni, transazioni .	R.D 30-10-1938, n. 1611 (artt. 13 e 14) R.D. 28-10-1940, 1443 R.D. 16-3-1942, n. 262	40
2 - Istruttoria per procedura pignoramento stipendi. Dichiarazioni di terzo	R.D. 28-10-1940, n. 1443	40
3 - Riammissioni in servizio	T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 132)	180

DIVISIONE II - S.A.P.
(Attività di servizio)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Collocamento congedo straordinario	T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 37, c. 1, 2, 4; artt. 38 e 40, c. 2) L. 30-12-1971, n. 1204 L. 9-12-1977, n. 903 L. 24-12-1993, n. 537 (art. 3, c. 37, 39 e 40) L. 13-12-1994, n. 724 (art. 22, c. 25)	90
2 - Collocamento aspettativa infermità	T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 68 e 70) D.P.R. 3-5-1957, n. 686 (artt. 30 e segg.) L. 23-12-1994, n. 724 (art. 22, c. 24)	90
3 - Aspettativa per infermità determinata da gravidanza e puerperio	D.P.R. 25-11-1976, n. 1026 (art. 20)	90
4 - Collocamento aspettativa motivi famiglia	T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 69 e 70)	40
5 - Collocamento in aspettativa per ricongiungimento coniuge estero	L. 11-2-1980, n. 26 L. 25-6-1985, n. 333	40
6 - Collocamento aspettativa servizio militare	T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 67)	90
7 - Collocamento aspettativa motivi studio e ricerca	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 51)	90
8 - Collocamento in congedo straordinario per dottorato di ricerca	L. 13-8-1984, n. 476 (art. 2)	90
9 - Collocamento aspettativa per motivi sindacali	D.P.R. 12-2-1991, n. 171 (artt. 30 e 31)	90
10 - Collocamento in aspettativa enti territoriali	L. 27-12-1985, n. 816	90
11 - Collocamento in aspettativa per mandato parlamentare	L. 20-5-1970, n. 300 (art. 31) D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 (art. 71) L. 23-12-1994, n. 724 (art. 22, c. 39)	90 *(a)*
12 - Collocamento a disposizione M.A.E.	L. 26-2-1987, n. 49 (art. 21)	10 *(b)*
13 - Dispensa motivi salute	T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 17, 129 e 130)	90 *(c)*
14 - Decadenza impiego	T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 127, lett. *c)*	90 *(c)*

Note:

(a) Dalla comunicazione, da parte di una delle Camere, della proclamazione degli eletti.

(b) Dalla restituzione del provvedimento da parte del M.A.E.

(c) Dalla delibera del comitato amministrativo.

DIVISIONE IV - S.A.P.
(Concorsi)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Bando concorso assunzione personale ruolo	T.U. 10-1-1957, n. 3 e reg. L. 7-8-1973, n. 519 D.P.C.M. 10-6-1986 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 D.Lgs. 30-6-1993, n. 267 D.P.R. 7-6-1991, n. 171 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 D.P.R. 9-5-1994, n. 487	150 *(a)*
2 - Bando concorso borse di studio ordinarie	L. 7-8-1973, n. 519 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 4)	150 *(b)*
3 - Nomina commissione esaminatrice	T.U. 10-1-1957, n. 3 L. 7-8-1973, n. 519 D.P.C.M. 10-6-1986 D.P.R. 9-5-1994, n. 487 D.P.R. 21-9-1994, n. 754	120 *(c)*
4 - Attività istruttoria - Esclusione concorsi	T.U. 10-1-1957, n. 3	180 *(d)*

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
5	Espletamento concorso - Atti C.E	T.U. 10-1-1957, n. 3 D.P.C.M. 10-6-1986 D.P.R. 9-5-1994, n. 487	180 *(e)*
6	Espletamento concorsi borse di studio - Atti C.E.	L. 7-8-1973, n. 519 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 4)	120 *(f)*
7	Graduatoria di merito e nomina vincitori, chiamata in servizio	T.U. 10-1-1957, n. 3 L. 22-8-1985, n. 444 D.P.C.M. 10-6-1986 D.P.R. 7-6-1991, n. 171 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 D.P.R. 9-5-1994, n. 487	180 *(g)*
8	Graduatorie di merito e assegnazione borse di studio	L. 7-8-1973, n. 519 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 4)	90 *(h)*
9	Nomina idonei	T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 8, c. 3) D.P.R. 9-5-1994, n. 487	60 *(i)*
10 -	Assunzioni obbligatorie	L. 2-4-1968, n. 482 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 D.P.R. 9-5-1994, n. 487	300
11	Assunzioni *ex lege* n 56/87	L. 28-2-1987, n. 56 e succ modif. D.P.R. 9-5-1994, n. 487	360

Note

(a) Dalla delibera comitato amministrativo.

(b) Dalla delibera comitato amministrativo.

(c) Dalla delibera comitato amministrativo.

(d) Dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso.

(e) Dalla 1ª prova scritta o dalla 1ª seduta della commissione esaminatrice per i concorsi per soli titoli o per titolo e colloquio.

(f) Dalla 1ª seduta della commissione esaminatrice.

(g) Dalla consegna dei verbali della commissione esaminatrice, compatibilmente con quanto previsto in materia di assunzioni dalla legge annuale sul pubblico impiego collegata alla legge finanziaria.

(h) Dalla consegna dei verbali della commissione esaminatrice.

(i) Dalla delibera comitato amministrativo.

DIVISIONE V - S.A.P.
(Trattamento giuridico del personale)

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1	Procedimento disciplinare	D.Lgs. 3-2-1993, n 29 (art. 59 nel testo sost. dall'art. 27 del D.Lgs. 23-12-1993, n. 546)	*(a)*
2	Comando presso amministrazioni dello Stato	T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 56, c. 1 e 57 sost. D.P.R. 28-12-1970, n. 1077, art. 34)	90
3	Comando presso enti pubblici	T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 56, c. 4 e 57 sost. D.P.R. 28-12-1970, n. 1077, art. 34)	90
4	Promozione a 1° ricercatore	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 32, c. 10 e art 29)	90
5	Conferma in ruolo a dirigente di ricerca	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 31, c. 6)	90
6	Nomine in ruolo	T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 10) L. 7-8-1973, n. 519 (artt. 41, c. 5 e 40, c. 4 e 32, c. 5)	90
7	Collocamento fuori ruolo	T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 58)	180
8	Nomina direttore di dipartimento	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 8)	60
9 -	Nomina direttore di laboratorio	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 8)	60
10 -	Nomina direttore di servizio tecnico	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 8)	60
11 -	Nomina direttore reparto	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 37)	60
12 -	Nomina ufficiale rogante	R.D. 18-11-1923, n. 2440 R.D. 23-5-1924, n. 827	60

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
13 - Nomina cassiere	D.P.R. 21-11-1979, n. 718	60
14 - Nomina consegnatario	D.P.R. 21-11-1979, n. 718	60
15 - Nomina funzionario delegato	R.D. 18-11-1923, n. 2440 R D. 23-5-1924, n. 827 D.P.R. 18-7-1975, n. 520	30
16 Conferimento funzioni dirigenziali	D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e succ mod.	90
17 - Conferimento alla stipula dei contratti	L. 7-8-1973, n. 519, (art. 21)	60
18 Inquadramenti	D.P.R 7-6-1991, n. 171	180
19 - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi di collaborazione o di insegnamento	D.P.R. 12-7-1980, n. 382 (art. 25) D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 (art. 58)	30
20 Conferimento incarico ricerca	D P.C.M. 26-1-1967 (art. 13)	30

Note:

(*a*) Termine stabilito dalla vigente normativa.

DIVISIONE VI - S A P.

(Bilancio e trattamento economico del personale)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Predisposizione del bilancio di previsione con riferimento all'articolo unico del bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 267/1993	D Lgs. 30-6-1993, n. 267	90
2 - Predisposizione ordinativi di pagamento singoli o collettivi tramite la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma e relativo pagamento delle competenze fisse al personale	D.Lgs. 30-6-1993, n. 267, (art. 4)	30
3 - Predisposizione ordinativi di pagamento singoli o collettivi tramite la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma e relativo pagamento delle competenze accessorie al personale	D Lgs. 30-6-1993, n. 267, (art. 4)	60
4 - Determinazione trattamento economico fisso: provvisorio, definitivo	D.P.R. 30-6-1972, n. 748 L. 20-11-1982, n. 869 L. 7-8-1973, n. 519 L. 11-7-1980, n. 312 D.P.R. 11-7-1980, n. 382 D.P.R. 9-6-1981, n. 310 D.P.R. 25-9-1983, n. 344 D.P.R. 3-11-1982, n. 905 D.P.R. 3-4-1985, n. 217 L. 8-3-1985, n. 72 L. 11-7-1986, n. 341 D.P.R. 5-3-1986, n. 68 D.P.R. 9-7-1986, n. 935 D.P.R. 28-9-1987, n. 568 D.P.R. 1-3-1988, n.. 285 L. 9-5-1989, n. 168 L. 28-2-1990, n. 37 L. 23-1-1991, n. 21 D.P.R. 7-6-1991, n. 171	(*)
5 - Definizione trattamenti economici accessori che richiedono la predisposizione di decreto ministeriale o interministeriale	D.P.R. 7-6-1991, n. 171	180
6 - Corresponsione indennità: *a)* di missione a componenti di organi collegiali o di commissioni esaminatrici *b)* gettoni di presenza	L. 18-12-1973, n. 836 L. 26-7-1978, n. 417 D.P.R. 16-1-1978, n. 513 D.P.R. 11-1-1956, n. 5	60
7 - Liquidazione dell'indennità di missione a personale di ruolo	D.P.R. 7-6-1991, n. 171 L. 18-12-1973, n. 836 L. 26-7-1978, n. 417 D.P.R. 16-1-1978, n. 513	60

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
8 - Pratiche creditizie (ENPAS)	D.P.R. 7-6-1991, n. 171 D.P.R. 29-12-1973, n. 1032, (art. 48)	140
9 - Sussidi al personale	D.P.R. 7-6-1991, n. 171	180
10 - Recupero crediti conto terzi	R.D. 28-10-1940, n. 1443 (art. 547)	60

(*) Termine finale: provvisorio giorni 30; definitivo giorni 180.

DIVISIONE VII - S.A.P.
(Trattamento di quiescenza e previdenza)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Cessazione dal servizio per:		
a) raggiunti limiti di età	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	120
b) dimissioni volontarie	T.U. 10-1-1957, n. 3	120
c) decadenza	T.U. 10-1-1957, n. 3	180
d) dispensa per infermità	T.U. 10-1-1957, n. 3	180
2 - Trattamento provvisorio di pensione	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	120
3 - Trattamento definitivo di pensione	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	120
4 - Trattamento di privilegio	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	90 (1)
5 - Progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	120
6 - Posizioni assicurative INPS: costituzione di posizioni assicurative	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	180
7 - Riscatti:		
a) servizi pre-ruolo	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	210
b) periodi di laurea	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	210
8 - Ricongiunzioni:		
a) servizi con iscrizione a enti	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	180
b) servizi prestati a privati	L. 7-2-1979, n. 29	210
9 - Riconoscimento infermità dipendente causa di servizio.	T.U. 10-1-1957, n. 3	90 (1)
10 - Equo indennizzo	T.U. 10-1-1957, n. 3	90 (1)
11 - Spese per cura	T.U. 10-1-1957, n. 3	150
12 - Spese per accertamenti sanitari	T.U. 10-1-1957, n. 3	60 (2)
13 - Assicurazione ospiti e borsisti	L. 6-12-1964, n. 1332	60 (3)

Note:

(1) Dopo il giudizio del comitato per le pensioni privilegiate
(2) Dal ricevimento fattura.
(3) Dal ricevimento notula da parte dell'INAIL.

DIVISIONE VIII - S.A.P.
(Contratti)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Adempimenti preliminari, stipula e approvazione contratti:		
a) trattativa privata (1)	R.D. 18-11-1923, n. 2440 (art. 6) R.D. 23-5-1924, n. 827 (art. 41) D.Lgs. 24-7-1992, n. 358 Dir. CEE 18-6-1992, n. 50 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 13)	180

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
b) licitazione privata (2)	R.D. 18-11-1923, n. 2440 (artt. 3 e 5) R.D. 23-5-1924, n. 827 (artt. 38, 39 e 89) D.Lgs. 24-7-1992, n. 358 Dir. CEE 18-6-1992, n. 50 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 13)	180
c) appalto concorso (2)	R.D. 18-11-1923, n. 2440 (art. 4) R.D 23-5-1924, n. 827 (artt. 40 e 91) L. 19-2-1990, n. 55 D.Lgs. 24-7-1992, n. 358 D.Lgs. 19-12-1991, n. 406 D.P.C.M. 10-1-1991, n. 55 Dir. CEE 18-6-1992, n. 50 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 13)	180
2 Esecuzione dei contratti: *a)* liquidazione fatture	R.D. 18-11-1923, n. 2440 R.D 23-5-1924, n. 827 L. 19-3-1990, n. 55 e succ. modif. D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e succ. modif. D.Lgs. 30-6-1993, n. 267	90
3 Deposito domanda brevetto in Italia o eventuale estensione all'estero	R.D. 29-6-1939, n. 1127 e succ. modif. T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 34) D.P.R. 22-6-1979, n. 338 L. 26-7-1993, n. 302	Italia 90 Estero 450

Note:

(1) Per contratti il cui importo superi i 300 milioni di lire è necessario il parere del Consiglio di Stato (D.P.R. 21-9-1994, n. 754 art. 13).

(2) Per contratti il cui importo superi i 600 milioni di lire è necessario il parere del Consiglio di Stato (D.P.R. 21-9-1994, n. 754 art. 13).

DIVISIONE IX - S.A.P.
(Servizi e spese in economia)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Emissione ordini di acquisto:	D.P.R. 21-9-1994, n. 754	
a) senza indagine di mercato fino a 10 milioni		30
b) con indagine di mercato da 10 a 150 milioni		60
2 - Liquidazione fattura (comprensiva di iscrizione nei registri d'inventario e dichiarazione di collaudo)	D.P.R. 21-9-1994, n. 754	120
a) ordinazione di pagamento	D.P.R. 18-8-1994, n. 573	30

DIVISIONE X - S.A.P.
(Gestioni fuori bilancio e servizi a terzi)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
SEZIONE *A* - FORMAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE		
1 - Stipula per accordo o convenzione	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 2)	120
2 - Atti aggiuntivi, proroga, revoca	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 2)	60
3 - Versamento entrate	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 2)	30
4 - Trasferimento contributi finanziari	D.Lgs. 30-6-1993, n. 267 (art. 1)	120

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
SEZIONE *B* - CONTROLLO CONTABILE E RENDICONTI		
1 – Rendiconto agli enti contribuenti		60
2 – Rendiconto alla C.d.C.	L. 25-11-1971, n. 1041 D.P.R. 11-7-1977, n. 689	180
3 – Pagamento imposte e contributi	R.D. 18-11-1923, n 2440	60
SEZIONE *C* - INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE		
1 – Conferimento incarico o prestazione occasionale	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 3)	60
2 – Liquidazione e pagamento	R.D. 18-11-1923, n. 2440	40
3 – Modifiche e variazioni rapporto		30
4 – Certificazioni		30
SEZIONE *D* - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
1 – Ordinazione senza indagine di mercato	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 15)	30
2 – Ordinazione con indagine di mercato	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 15)	60
3 – Liquidazione comprensiva del collaudo e della iscrizione nei registri da parte del consegnatario	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 15)	120
4 – Emissione mandato di pagamento	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 15)	30 *(a)*
SEZIONE *E* - MISSIONI PER SERVIZIO		
1 – Autorizzazione	R.D. 3-6-1926, n. 941	15
2 – Pagamento anticipo	L. 18-12-1973, n. 836 D.P.R. 16-1-1978, n. 513	45
3 – Liquidazione e pagamento finale	L. 26-7-1978, n. 417	90
SEZIONE *F* - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E VERSAMENTO SERVIZI A PAGAMENTO		
1 – Accertamento tariffe controllo prodotti	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 14)	60 *(b)*
2 – Accertamento tariffe analisi	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 14)	60 *(b)*
3 – Accertamento tariffe per collegamenti telematici	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 14)	60 *(b)*
4 – Verifica versamento ed eventuali conguagli	D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 10)	60

Note:

(a) Decorrenti dalla liquidazione di cui al punto 3.

(b) Decorrenti dalla comunicazione del laboratorio o servizio.

TABELLA *B*

LABORATORIO DI ALIMENTI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 – Analisi di revisione di estratti alimentari e prodotti affini	L. 6-10-1950, n 836 D.P.R. 30-5-1953, n. 567	90
2 – Controllo di prodotti dietetici e per la prima infanzia	L. 29-3-1951, n. 327 D.P.R. 30-5-1953, n. 578 D.L. 7-5-1980, n. 150, conv. L. 7-7-1980, n. 297	90

LABORATORIO DI BATTERIOLOGIA E MICOLOGIA MEDICA

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1	Vaccini batterici:	D.P.R. 23-2-1982	
	a) vaccino BCG liofilizzato	D.M. 4-2-1978	60
	b) vaccino colerico	D.P.R. 23-12-1983	60
	c) vaccino difterico	D.A.C.I.S. 15-2-1957	60
	d) vaccino pertossico	D.M. 12-9-1983	60
	e) vaccino tetanico	D.M. 4-2-1978	60
	f) vaccino bivalente.	D.M. 14-10-1923	60
	g) vaccino trivalente	D.M. 6-2-1964 D.A.C.I.S. 14-11-1957 D.M. 31-7-1975 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 180 e segg.) D.M. 10-8-1962 D.M. 19-1-1990 D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	60
2	Controllo diagnostico malattia infettiva batterica o fungina	L. 8-7-1904, n. 360 R.D. 18-6-1905, n. 407 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 180 e segg.) L. 23-1-1968, n. 34 D.M. 10 1 1932 D.M. 26-11-1969 L. 9-6-1964, n. 615, mod L. 23-1-1968, n. 33 D.M. 4-8-1972 D.A.C.I.S 15-2-1957 D.M. 14-10-1923 D.C.G. 31-7-1941 D.P.C.M. 5-9-1947, mod. con D.P.C.M. 30-10-1947 D.M. 7-9-1972	21
3	- Disinfettante	R.D. 3-3-1927, n. 478 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 161, 162, 180 e segg.) D.P.C.M. 30-10-1947	60
4	Presidio diagnostico.	L. 23-6-1927, n. 1070 (artt. 11 e 12) R.D. 6-12-1928, n. 3112 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (art. 189 sost. art. 6, L. 1-5-1941, n. 422) D.P.C.M. 5-9-1947, mod. D.P.C.M. 30-10-1947 D.P.R. 13-3-1986, n. 128 L. 11-10-1986, n. 713	90
5	Accertamento relativo alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione per ogni prodotto	D.M. 28-7-1977	30
6	Valutazione antibiotici	L. 7-8-1973, n. 519 L. 23-12-1978, n. 833 D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	60

LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 -	Autorizzazione all'installazione e all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare con valore di campo superiore a 2 Tesla	D.P.R. 8-8-1994, n 542	60
2 -	Accertamenti relativi alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prodotti con biotecnologie:	D.M. 28-7-1977	
	a) proteine		60
3	Determinazione strutturale:	L. 27-3-1992, n. 257	
	a) di plasmidi ricombinanti		60
	b) di un organismo con DNA integrato.		60

LABORATORIO DI CHIMICA DEL FARMACO

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Presidi medico chirurgici: a) presidi chimici	L. 23-6-1927, n. 1070 (artt. 11 e 12) R.D. 6-12-1928, n. 3112 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (art. 189 sost. art. 6 L. 1-5-1941, n. 422) D.P.C.M. 5-9-1947 mod. D.P.C.M. 30-10-1947 D.P.R. 13-3-1986, n. 128 L. 11-10-1986, n. 713	90
2 - Accertamenti relativi alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione	D.M. 28-7-1977	45
3 - Analisi di revisione dei cosmetici	L. 11-10-1986, n. 713	60

LABORATORIO DI EMATOLOGIA ED ONCOLOGIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Controllo di specialità medicinali a base di emoderivati (eccetto immunoglobuline)	R.D. 3-3-1927, n. 487 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 161, 162, 180 e segg.) D.P.C.M. 30-10-1947 D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	60
2 - Controllo dei protocolli di produzione degli emoderivati (eccetto immunoglobuline)	D.A.C.I.S. 30-6-1951 D.M. 21-11-1987, n. 528 L. 7-8-1973, n. 519	90
3 - Controllo pratiche di registrazione e revisione di registrazione per emoderivati o prodotti di interesse ematologico ed oncologico	D.A.C.I.S. 30-6-1951 D.M. 21-11-1987, n. 528 L. 7-8-1973, n. 519	60
4 - Accertamenti relativi alla composizione ed innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (per prodotti di competenza di questo laboratorio)	D.M. 28-7-1977.	60
5 - Ispezioni alle aziende di produzione degli emoderivati	L. 4-5-1990, n. 107 (art. 9, co d).	60

LABORATORIO DI FARMACOLOGIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Controllo pratiche di registrazione e revisione di registrazione di specialità medicinali	D.A.C.I.S. 30-6-1951 L. 7-8-1973, n. 519 D.M. 21-11-1987, n. 528	60
2 - Accertamenti relativi alla composizione ed innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione	D.M. 28-7-1977	60
3 - Valutazione dell'attività e degli effetti avversi dei farmaci già in commercio	L. 7-8-1973, n. 519 D.Lgs. 29-5-1991, n. 178.	60

LABORATORIO DI FISICA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Microanalisi:	D.I. 20-9-1966 D.P.C.M. 5-9-1947 D.P.R. 14-2-1980	
1.1 controllo di qualità apparecchi radiologici.		30
1.2 irraggiamenti:		
a) taratura camera ionizzazione con radiazioni di bassa e media energia, ciascun valore di energia		30
b) controllo di linearità di risposta in funzione delle esposizioni, con radiazioni di bassa e media energia, per ciascun valore di esposizione successivo al primo di cui al punto *a)*		30
c) irraggiamento dosimetri a prefissati valori di esposizione con radiazione di bassa e media energia, per ciascun valore di esposizione		30
d) dosimetria ad alanina per inter-confronti e/o studio di fasci di alte energie (raggi gamma del cobalto-60 e cesio-137, fasci di elettroni), per ciascun valore di dose assorbita in acqua		30
2 - Controllo e contrassegni per schemi radiologici: *a)* radiografici la coppia *b)* radioscopici cadauno	D.I. 20-9-1966 D.P.C.M. 5-9-1947 D.P.R. 14-2-1980	30
3 - Determinazioni di radioattività in campioni ambientali e alimentari	D.I. 20-9-1966 D.P.C.M. 5-9-1947 D.P.R. 14-2-1980	30

LABORATORIO DI IGIENE AMBIENTALE

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Analisi di revisione di preparati per lavare componenti vari	L. 30-4-1962, n. 283 L. 15-2-1963, n. 281 L. 7-8-1973, n. 519	20
2 - Analisi di revisione di biodegradabilità dei tensioattivi anionici e non ionici (ognuno)	D.M. 10-7-1990	70
3 - Presupponendo che trattasi di matrici ambientali (rifiuti e/o suolo) trattandosi di matrici complesse	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 3) L. 23-12-1978, n. 833 (art. 9) L. 8-7-1986, n. 349 (articoli 2 e 8)	60
4 - Determinazione fosforo	D.M. 13-9-1988, n. 413	20

LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Cotrollo sui protocolli di produzione di sieri immuni, immunoglobuline normali e specifiche	D.M. 14-10-1923 D.C.G. 31-7-1941 D.P.C.M. 5-9-1947 mod. D.P.C.M. 30-10-1947	15
2 - Cotrollo sui protocolli RIA per la ricerca dell'antigene di superficie del virus dell'epatite B	D.M. 14-10-1923 D.C.G. 31-7-1941 D.P.C.M. 5-9-1947 mod. D.P.C.M. 30-10-1947	15

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
3 - Sieri, immunoglobuline normali e specifiche	D.M. 14-10-1923 D.C.G. 31-7-1941 D.P.C.M. 5-9-1947 mod. D.P.C.M. 30-10-1947	60
4 - Controllo pratiche di registrazione e revisione di registrazione per emoderivati	D.A.C.I.S. 30-6-1951 L. 7-8-1973, n. 519 D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	60
5 - Accertamenti relativi alla composizione ed innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (per prodotti di competenza di questo laboratorio)	D.M. 28-7-1977	60
6 - Ispezioni alle aziende di produzione degli emoderivati	L. 4-5-1990, n. 107, art. 9, c. *d)*	60

LABORATORIO DI INGEGNERIA BIOMEDICA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Accertamenti inerenti ai dispositivi medici impiantabili attivi	D.Lgs. 14-12-1992, n. 507 D.M. 8-7-1993	
1 - Certificazione CE	D Lgs 14-12-1992, n 507, all. 3	
a) pacemaker		120
b) defibrillatori		180
c) neurostimolatori		150
d) elettrocateteri		90
e) programmatori		180
f) software		90
g) adattatori, raccordi, accessori vari		60
2 - Integrazione alla certificazione CE	D.Lgs 14-12-1992, n. 507, all. 3	60
3 - Verifica CE (per lotto omogeneo).	D Lgs. 14-12-1992, n. 507, all. 4	30
4 - Dichiarazione CE di conformità al tipo	D.Lgs. 14-12-1992, n. 507, all. 5	90
5 - Integrazione alla dichiarazione CE di conformità al tipo	D.Lgs. 14-12-1992, n. 507	60
6 - Dichiarazione di conformità	D.Lgs. 14-12-1992, n. 507, all. 2	120
7 - Valutazione del sistema completo di garanzia di qualità	D.Lgs. 14-12-1992, n. 507	90
8 - Valutazione del progetto:	D.Lgs. 14-12-1992, n. 507	
a) prodotti basati su tecnologia consolidata rispondenti a norme armonizzate		60
b) prodotti basati su tecnologie innovative		120
9 - Integrazione alla valutazione del progetto	D.Lgs 14-12-1992, n. 507	60
10 Presidi medico chirurgici:	D.P.R. 13-3-1986, n. 128	
a) pacemaker		150
b) elettrocateteri		90
c) protesi acustiche		90
d) maschere		60
e) profilattici maschili		90
11 - Accertamenti ispettivi e attività di controllo ai trapianti: – accertamento idoneità di attrezzature e strutture di centri ospedalieri per attività di trapianto di organi prelevati da cadavere	L. 2-12-1975, n. 644	120

LABORATORIO DI MEDICINA VETERINARIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 – Analisi di revisione per la ricerca di residui estrogeni, androgeni, progestinici:	L. 30-4-1962, n. 283 L. 15-2-1963, n. 281 L. 7-8-1973, n. 519	
a) ormoni anabolizzanti		120
b) beta agonisti		90
c) mangimi		90
2 – Sieri vaccini per uso veterinario di origine batterica, virale e parassitaria:	L. 8-7-1904, n. 360 R.D. 18-6-1905, n. 407 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (art. 180 e seguenti) L. 23-1-1968, n. 34 D.M. 10-1-1932 D.M. 26-11-1969 L. 9-6-1964, n. 615 mod. L. 23-1-1968, n. 33 D.M. 4-8-1972 D.A.C.I.S. 15-2-1957 D.M. 14-10-1923 D.C.G. 31-7-1941 D.P.C.M. 5-9-1947 mod. D.P.C.M. 30-10-1947 D.M. 7-9-1972 D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	
a) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali degli aviari		60
b) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei conigli		60
c) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei cani		60
d) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei gatti		60
e) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei suini		60
f) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei bovini		60
g) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali degli equini		60
h) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali degli ovini-caprini		60
i) controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali degli altri animali		60
l) controllo dei protocolli di produzione		60
m) controlli diagnostici malattie infettive		60

LABORATORIO DI METABOLISMO E BIOCHIMICA PATOLOGICA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 – Valutazione dei farmaci: valutazione dell'attività dei farmaci già in commercio	L. 7-8-1973, n. 519 L. 23-12-1978, n. 833 D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	30

LABORATORIO DI PARASSITOLOGIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 – Analisi di revisione per presenza di artropodi infestanti su alimenti	L. 30-4-1962, n. 283 L. 15-2-1963, n. 281 L. 7-8-1973, n. 519	35

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
2 - Controlli diagnostici malattie parassitarie	L. 8-7-1904, n. 360 R.D. 18-6-1905, n. 407 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (art. 180 e segg.) L. 23-1-1968, n. 34 D.M. 10-1-1932 D.M. 26-11-1969 L. 9-6-1964, n. 615 mod. L. 23-1-1968, n. 33 D.M. 4-8-1972 D.A.C.I.S. 15-2-1957 D.M. 14-10-1923 D.C.G. 31-7-1941 D.P.C.M. 5-9-1947 mod. D.P.C.M. 30-10-1947 D.M. 7-9-1972	5
3 - Presidi medico chirurgici: controlli pratiche di registrazione e parere di competenza sull'efficacia di antiparassitari chimici e biologici	L. 23-6-1927, n. 1070 (artt 11 e 12) R D. 6-12-1928, n. 3112 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (art. 189 sost. art 6 L. 1-5-1941, n. 422) D.P.C.M. 5-9-1947 mod. D.P.C.M. 30-10-1947 D.P.R. 13-3-1986, n. 128 L. 11-10-1986, n. 713	20
4 - Pareri su problemi di diagnosi e controllo di parassitosi	L. 7-8-1973, n. 519 L. 23-12-1978, n. 833 D.M. 27-11-1987, n. 528	10

LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA APPLICATA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Analisi di revisione	L. 30-4-1962, n. 283 L. 15-2-1963, n. 281 L. 7-8-1973, n. 519	150
2 - Presidi medico chirurgici:	L. 23-6-1927, n. 1070 (artt. 11 e 12)	
a) presidi chimici	R.D. 6-12-1928, n. 3112	150
b) preparati chimici innovativi (a base di nuovi composti attivi o tipologie innovative di preparati)	R.D. 27-7-1934, n. 1265 (art. 189 sost. art. 6, L. 1-5-1941, n. 422) D.P.C.M. 5-9-1947 mod. D.P.C M. 30-10-1947	300
c) preparati chimici ripetitivi	D.P.R. 13-3-1986, n. 128	150
d) preparati chimici a base di nuovi composti attivi, già ammessi per l'impiego agricolo	L. 11-10-1986, n. 713	150
3 - Presidi medici	L. 29-5-1974, n. 256	
a) altri		150
b) estensione autorizzazione pacemaker ed elettrocateteri		60
c) estensione di registrazione già in atto (variazione di forme, dimensione, sterilizzazione, ecc.)		50
d) materiali in contatto con alimenti valutazione di nuove sostanze		150
e) sostanze e preparati pericolosi revisione di analisi		90
4 Antiparassitari - analisi di revisione per residui di antiparassitari (per antiparassitario campione)	L. 30-4-1962, n. 283 (art. 6) D.P.R. 3-8-1968, n. 1255 (art. 5) L. 23-12-1978, n. 833 D.M. 31-8-1979	365

LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA COMPARATA ED ECOTOSSICOLOGIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Determinazione di microinquinanti tossici in presidi medico chirurgici:	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 3) L. 23-12-1978, n. 833 (art. 9)	
a) policlorobifenili: analisi con genere specifica		30
b) policlorobifenili: analisi con genere specifica		30
c) policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani: analisi con genere specifica		30
d) idrocarburi policiclici aromatici: analisi con genere specifica		30
2 - Rilevamento di inquinanti e microinquinanti tossici in matrici ambientali:	D.M. 2-8-1991 L. 4-5-1990, n. 107 [Art. 9, c. *d)*] D.P.R. 24-8-1971, n. 1256 (art. 112)	
a) in matrici di origine biologica (sangue, latte, tessuto adiposo, ecc.)		50
b) in matrici dell'ambiente generale o assimilabili (suolo, suolo agricolo, particolato atmosferico, acqua e matrici acquose, ecc.)	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 3) L. 23-12-1978, n. 833 (art. 9) L. 8-7-1986, n. 349 (artt. 2 e 8)	30
c) in matrici di tipo industriale (suolo, sedimento liquami, rifiuti, acque reflue, ecc.) e rifiuti vari		50
d) in matrici di fluidi dielettrici, incidentati e non		25
e) in matrici di «wipe» e «scrape test» da superfici esposte		40
3 - Policlorobifenili: analisi omologo specifica	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 3) L. 23-12-1978, n. 833 (art. 9) L. 8-7-1986, n. 349 (artt. 2 e 8)	40
4 - Policlorobifenili: analisi con genere specifica	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 3) L. 23-12-1978, n. 833 (art. 9) L. 8-7-1986, n. 349 (artt. 2 e 8)	40
5 - Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani: analisi con genere specifica	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 3) L. 23-12-1978, n. 833 (art. 9) L. 8-7-1986, n. 349 (artt. 2 e 8)	40
6 - Idrocarburi policiclici aromatici: analisi con genere specifica	L. 7-8-1973, n. 519 (art. 3) L. 23-12-1978, n. 833 (art. 9) L. 8-7-1986, n. 349 (artt. 2 e 8)	40
7 - Accertamenti relativi alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (valutazione della mutagenesi)	D.M. 28-7-1977	20
8 - Ispezioni per buona prassi di laboratorio per aspetti tossicologici, ecotossicologici, metabolismo e tossicocinetica	D.M. 27-1-1992	8

LABORATORIO DI ULTRASTRUTTURE

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Analisi qualitativa del contenuto di amianto in materiali massivi o in polveri sedimentarie mediante microscopia elettronica	L. 27-3-1992	8
2 - Analisi quantitativa della concentrazione di fibre nel particolato aerodisperso raccolto su filtro a membrana mediante microscopia elettronica	L. 27-3-1992	8

LABORATORIO DI VIROLOGIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
1 - Vaccino anti epatite B	D.M. 4-2-1978 D.P.R. 23-12-1983 D.A.C.I.S. 15-2-1957	60
2 - Vaccino influenzale	D.M. 12-9-1983 D.M. 14-10-1923	60
3 - Vaccino morbillo vivo attenuato:	D.M. 6-2-1964 D.A.C.I.S. 14-11-1957 D.M. 31-7-1975 D.M. 10-8-1962 D.M. 10-1-1990 D.P.R. 23-2-1982 D.A.C.I.S. 15-11-1956	
a) semenza virale		120
b) sospensione madre		120
c) prodotto finito liofilizzato		60
d) convalida del titolo virale		60
4 - Vaccino parotitico vivo attenuato:	D.M. 9-7-1963 D.M. 28-3-1973 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 180 e segg.) D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	
a) semenza virale		120
b) sospensione madre		120
c) prodotto finito liofilizzato		60
d) convalida del titolo virale		60
5 - Vaccino poliomelitico vivo attenuato:	D.M. 9-7-1963 D.M. 28-3-1973 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 180 e segg.) D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	
a) semenza virale e sospensione madre		120
b) prodotto finito		60
d) convalida del titolo virale		60
6 - Vaccino poliomelitico inattivo:	D.M. 9-7-1963 D.M. 28-3-1973 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 180 e segg.) D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	
a) sospensione monotipica		120
b) prodotto finito		60
7 - Vaccino rosolia vivo attenuato:	D.M. 9-7-1963 D.M. 28-3-1973 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 180 e segg.) D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	
a) semenza virale		120
b) sospensione madre		120
c) prodotto finito liofilizzato		60
d) convalida del titolo virale		60
8 - Vaccini bivalenti e trivalenti	D.M. 9-7-1963 D.M. 28-3-1973 R.D. 27-7-1934, n. 1265 (artt. 180 e segg.) D.Lgs. 29-5-1991, n. 178	60
9 - Registrazione degli insiemi dei reagenti (kit dei reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione di anticorpi di anti-HIV	D.M. 3-3-1987, n. 133	120
– controllo su ogni lotto		60
10 - Registrazione degli insiemi dei reagenti (kit dei reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione dei marcatori epatitici (anticorpi anti-HCV e HBsAg)	D.M. 12-12-1991	120
controllo su ogni lotto		120

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza dei precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note dell'art. 3.

Nota dell'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso di cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 commi 1 e 3 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

95G0362

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 giugno 1995.

Integrazione al decreto 13 giugno 1995 recante: «Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott. Luigi Rossi, avv. Ignazio Francesco Caramazza e dott. Corrado Scivoletto».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale l'avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il decreto in data 13 giugno 1995 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale nonché di quelli della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto del 13 giugno 1995 al Sottosegretario di Stato per l'interno avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza vengono delegati altresì:

i provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7 e 8 della legge n. 91/1992);

i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

i riconoscimenti e le autorizzazioni agli acquisti delle persone giuridiche di diritto privato (articoli 12 e seguenti del codice civile);

i decreti di concerto con il Ministro dei trasporti di decisione sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti prefettizi di diniego delle patenti di guida (art. 120 del decreto legislativo n. 285/1992);

i decreti di costituzione delle commissioni di disciplina per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 148 del testo unico n. 3/1957 e art. 32 della legge n. 521/1988);

la nomina dei rappresentanti del personale, nonché di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959);

i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8 della legge n. 996/1970);

i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella *A)* allegata alla legge n. 930/1980.

Resta riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 19 giugno 1995

Il Ministro: CORONAS

95A4632

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Bra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra;

Vista la delibera del 23 febbraio 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta fondazione ha approvato la modifica dell'art. 14 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 14 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 14.

(Omissis).

Comma 4. — Una quota pari almeno il 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Cassa di risparmio di Bra S.p.a. verrà accantonata ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della stessa società partecipata.

(Omissis).

95A4618

DECRETO 14 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della fondazione Banca del Monte di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca;

Vista la delibera del 20 aprile 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta fondazione ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4 dello statuto della fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

Patrimonio

(Omissis).

Comma 3. — Una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, deve essere accantonata ad una apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società di cui al quarto comma dell'art. 3.

Tale riserva può essere investita in azioni delle società o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

95A4619

DECRETO 14 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta fondazione, assunta in data 26 maggio 1995 concernente la modifica dell'art. 5 dello statuto, nonché l'introduzione nello statuto medesimo dell'art. 21;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato l'art. 5 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, come modificato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 maggio 1995, nonché l'art. 21 di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 5.

(Omissis).

Comma 4. — La fondazione accantona una quota pari almeno al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 21.

Comma 1. — La nuova previsione di cui al comma 4 dell'art. 5 sarà operante a far tempo dal 1° ottobre 1994.

95A4620

DECRETO 14 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro;

Vista la delibera del 9 marzo 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta fondazione ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, la modifica dell'art. 4, nonché l'inserimento dell'art. 29 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2. — Una quota pari ad almeno il 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio deve in ogni caso essere accantonata ad una apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a. ... *(Omissis).*

(Omissis).

95A4616

DECRETO 14 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Loreto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto;

Vista la delibera del 5 aprile 1995, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4 dello statuto dell'ente Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

Denominazione - Sede - Finalità - Patrimonio

(Omissis).

Comma 2. — Una quota almeno pari al 10% dei proventi lordi di cui alla lettera *a)* del comma precedente e delle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria di cui al primo comma dell'art. 3.

95A4617

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Amici 82 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 31 maggio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Amici 82 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la ncessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Amici 82 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Elio Borromeo in data 12 febbraio 1982 rep. n. 42.840 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Fusi nato a Roma il 18 marzo 1962, ivi residente in via E. Mezzi, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4626

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 luglio 1995.

Trasferimento all'Enel S.p.a. del servizio di erogazione dell'energia elettrica esercito dal comune di Popoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, concernente ulteriori norme relative ai trasferimenti anzidetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme in materia di indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente di Stato-Enel;

Visto l'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente nuove norme in materia di trasferimenti all'Enel di imprese, loro beni e rapporti giuridici, nonché in materia di indennizzi;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'Enel in Società per azioni;

Vista la domanda in data 23 luglio 1964 con la quale il sindaco del comune di Popoli (Pescara) ha chiesto all'Enel la concessione di attività del servizio elettrico municipale;

Vista la domanda in data 7 marzo 1995, con la quale il sindaco del comune predetto ha dichiarato di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione, in particolare per le attività elettriche di distribuzione e vendita, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 100 del 29 novembre 1993;

Considerato che tale rinuncia comporta il trasferimento delle attività afferenti ai servizi elettrici municipali predetti eserciti dal comune stesso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Enel S.p.a. dalla data del presente decreto, i complessi dei beni organizzati destinati all'esercizio delle attività elettriche svolte dai servizi municipali del comune di Popoli (Pescara) comprendenti tutti i beni mobili ed immobili, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e quant'altro sia attinente all'esercizio delle attività stesse.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Enel S.p.a. è effettuata secondo le disposizioni nel decreto del Presidente della Repubblica n. 36/1003 e nella legge n. 9/1991 soprarichiamate.

Art. 3.

L'Enel S.p.a. provvede alla restituzine dei beni, eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge n. 1643/1962 e successive modificazioni.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Enel S.p.a. secondo le disposizioni della legge n. 1643/1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1963 e successive modificazioni.

Roma, 20 luglio 1995

Il direttore generale: ROSSONI

95A4631

DECRETO 20 luglio 1995.

Trasferimento all'Enel S.p.a. del servizio di erogazione dell'energia elettrica esercito dal comune di Colle Pietro.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, concernente ulteriori norme relative ai trasferimenti anzidetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme in materia di indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente di Stato-Enel;

Visto l'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente nuove norme in materia di trasferimenti all'Enel di imprese, loro beni e rapporti giuridici, nonché in materia di indennizzi;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'Enel in Società per azioni;

Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 6 giugno 1964 con la quale il comune di Colle Pietro (L'Aquila) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di voler proseguire nella gestione del servizio elettrico, di cui alla deliberazione consiliare n. 3 del 12 aprile 1910;

Vista la domanda in data 7 febbraio 1991, con la quale il predetto comune, in esecuzione della delibera consiliare n. 67 del 24 novembre 1990, ha chiesto il trasferimento all'Enel S.p.a. del proprio servizio elettrico rinunciando alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica;

Vista la delibera consiliare n. 13 del 29 settembre 1993;

Considerato che tale rinuncia comporta il trasferimento delle attività afferenti ai servizi elettrici municipali predetti eserciti dal comune stesso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Enel S.p.a. dalla data del presente decreto, i complessi dei beni organizzati destinati all'esercizio delle attività elettriche svolte dai servizi municipali del comune di Colle Pietro (L'Aquila) comprendenti tutti i beni mobili ed immobili, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e quant'altro sia attinente all'esercizio delle attività stesse.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Enel S.p.a. e effettuata secondo le disposizioni nel decreto del Presidente della Repubblica n. 36/1963 e nella legge n. 9/1991 soprarichiamate.

Art. 3.

L'Enel S.p.a. provvede alla restituzione dei beni, eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge n. 1643/1962 e successive modificazioni.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Enel S.p.a. secondo le disposizioni della legge n. 1643/1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1963 e successive modificazioni.

Roma, 20 luglio 1995

Il direttore generale: ROSSONI

95A4630

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 1995.

Soppressione della sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle Circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato che, l'Ente poste italiane ha soppresso l'ufficio postale di Bolzano poste ferrovie pacchi dogana;

Ravvisata la necessità di sopprimere la sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Bolzano, operante presso il suddetto ufficio postale;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Bolzano è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A4627

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 luglio 1995.

Autorizzazione alla regione Campania all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la

concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i lavori di «Ristrutturazione, ed ammodernamento dell'acquedotto comunale» del comune di Solopaca per un importo complessivo di L. 1.031.379.244;

Vista la nota n. 159317 del 28 ottobre 1992 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito la devoluzione del mutuo di L. 20.246.500.000 (pos. n. 419610400 del 20 giugno 1991);

Considerato che tra i progetti autorizzati alla concessione di mutui della Cassa depositi e prestiti con il citato decreto ministeriale 15 aprile 1992 è compreso quello del comune di Solopaca per un importo di L. 928.200.000;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 5374/ST12 del 13 giugno 1995 con la quale la regione Campania ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Vista la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 1.031.379.244, redatta per conto del comune di Solopaca dal dott. ing. Ugo Gatto, che riguarda la realizzazione di un torrino di lancio alcuni prolungamenti dei tratti di rete di progetto e la sostituzione di tratti della rete esistente;

Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 250.483.919 per l'esecuzione di maggiori lavori;

Viste le delibere del comune di Solopaca n. 2770/UT del 7 febbraio 1995 e n. 2796/UT del 16 febbraio 1995, con le quali lo stesso comune ha approvato la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Vista la delibera 12 maggio 1995 n. 2983 della giunta della regione Campania, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e suppletiva, il relativo quadro economico e viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei lavori di «Ristrutturazione ed ammodernamento dell'acquedotto comunale» del comune di Solopaca (Benevento) dell'importo complessivo di L. 1.301.379.244 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: BARATTA

95A4628

DECRETO 14 luglio 1995.

Autorizzazione alla regione Lombardia all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale.

IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i lavori di «Sistemazione, e potenziamento della rete di distribuzione» del comune di Breno per un importo complessivo di L. 1.950.000.000;

Vista la deliberazione n. 422579700 del 26 marzo 1992 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assegnato un mutuo di L. 1.755.000.000 al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 3583/3555 del 29 maggio 1995 con la quale la regione Lombardia ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Vista la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 1.950.000.000, redatta per conto del comune di Breno dal dott. ing. Renato Pelamatti, che riguarda la realizzazione di alcuni prolungamenti dei tratti di rete di progetto e la sostituzione di tratti della rete esistente;

Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 545.292.800 di cui L. 277.081.958 per l'esecuzione di maggiori lavori e L. 268.210.842 da inserire tra le somme a disposizione dell'amministrazione in aggiunta a quelle già previste dal progetto originario;

Considerato che l'ammontare complessivo delle somme a disposizione di L. 497.005.772 viene per L. 424.365.000 impegnato per la realizzazione dell'impianto di telecontrollo e per l'acquisto di apparecchiature varie di misurazione e che le relative esecuzioni verranno attuate mediante l'espletamento di nuove procedure concorsuali tra ditte specializzate e con l'ausilio di personale dell'amministrazione comunale per quanto riguarda l'installazione di contatori di rete;

Vista la delibera del comune di Breno n. 551 del 1° ottobre 1994, con la quale è stata approvata la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Vista la nota n. 3583 del 3 aprile 1995, con la quale il C.T.A.R. della regione Lombardia ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla citata perizia di variante e suppletiva;

Vista la delibera 20 aprile 1995 n. 67486 della giunta della regione Lombardia, con la quale viene approvata la anzidetta perizia, il relativo quadro economico e viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei lavori di «Sistemazione, e potenziamento della rete di distribuzione» del comune di Breno (Brescia) dell'importo complessivo di L. 1.950.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: BARATTA

95A4629

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 1995.

Vinificazione delle uve da tavola.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il reg. CE n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 36 che stabilisce che i vini ottenuti da uve da tavola qualora non siano stati esportati, devono essere distillati e possono circolare solo se destinati ad una distilleria;

Visto il reg. CE n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti;

Visto il reg. CE n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il reg. CE n. 2046/89 che prevede le regole generali di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, ed in particolare l'art. 24 il quale stabilisce che il mancato soddisfacimento degli obblighi posti a carico dei distillatori può comportare la revoca o la sospensione del riconoscimento concesso;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1976 e successive modifiche recante disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1983 recante le modalità relative alla vinificazione delle uve da tavola;

Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987 convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987 ed in particolare l'art. 4, comma 11 e comma 6, concernenti le sanzioni derivanti dalle inosservanze delle disposizioni relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerata la necessità di consentire agli organismi competenti l'effettuazione di adeguati ed efficaci controlli in materia di vinificazione delle uve da mensa;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato Stato-regioni nella riunione tenutasi il 19 aprile 1995;

Decreta:

Articolo unico

1) Le uve da tavola non destinate al consumo diretto devono essere avviate alla trasformazione in stabilimenti a ciò destinati differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle stesse uve. Per stabilimenti differenti sono da intendersi anche gli stabilimenti di distillazione.

2) In deroga al primo paragrafo ed eccezionalmente per la campagna vitivinicola 1995/96 la trasformazione delle uve da tavola, previa autorizzazione da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, potrà essere effettuata in stabilimenti in cui si effettua la vinificazione delle uve da vino in periodi stabiliti durante i quali viene sospesa la lavorazione delle uve da vino. I periodi in cui si intende procedere alla vinificazione delle uve da tavola devono essere preventivamente comunicati all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Analoga comunicazione dovrà essere inviata al comando della Guardia di finanza, al comando dei Carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato territorialmente competente.

3) Gli stabilimenti di cui al paragrafo 1) devono essere preventivamente autorizzati alla trasformazione delle uve da tavola dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, e sono altresì soggetti alle norme previste dal reg. CEE n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

4) Le uve provenienti da varietà di viti classificate contemporaneamente come varietà per uve da vino e da tavola, ai sensi dell'allegato al reg. CEE n. 3800/81, per la parte eccedente i quantitativi normalmente vinificabili ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1976 e successive modifiche, sono equiparate alle uve da tavola.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 175

95A4656

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Proroga dei termini di cantierizzazione del porto di Molfetta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed è altresì previsto un sistema di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede fra l'altro la possibilità di riprogrammare i finanziamenti revocati;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 la quale, nel riprogrammare l'importo di lire 25 miliardi a favore della regione Puglia per i «Lavori di completamento e potenziamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta», ha altresì previsto, per la cantierizzazione dell'opera, il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa;

Considerato che la deliberazione n. 8250 del 7 dicembre 1994, con la quale la giunta regionale della Puglia ha aggiudicato e consegnato i relativi lavori, è stata impugnata innanzi al TAR Puglia, che ne ha sospeso la esecutività;

Vista la nota della regione Puglia n. 01/02137 del 12 maggio 1995, con la quale viene chiesta una proroga del termine di cantierizzazione dei lavori, di almeno sessanta giorni, in attesa della pubblicazione della decisione di merito del Consiglio di Stato sul predetto contenzioso;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine per la cantierizzazione dei lavori del porto di Molfetta, di cui alla propria delibera del 13 aprile 1994, è prorogato di sessanta giorni a decorrere dalla data di deposito della decisione del Consiglio di Stato di cui alle premesse.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

95A4633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Isonzo del Friuli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Isonzo del Friuli» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 — ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca bianca previste dal disciplinare di produzione escluse le varietà aromatiche.

2. La denominazione «Friuli Isonzo» e «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione escluse le varietà aromatiche.

3. La denominazione «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», seguita dalla specificazione, «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione escluse le varietà aromatiche.

4. La denominazione «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco e Chardonnay vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

5. La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Moscato rosa;

Moscato giallo;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling italico;

Riesling (da Riesling Renano);

Sauvignon;

Tocai friulano;

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon);

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Franconia;

Merlot;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino;

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

6. Nella produzione del vino «Friuli Isonzo Cabernet» o «Isonzo del Friuli Cabernet» possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione del vino «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere quelle prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli, Dolegna del Collio, Cormòns, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Mossa, Gorizia, San Floriano del Collio, Farra d'Isonzo ed in parte il territorio dei comuni di: Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 117.500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia: segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88) in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino.

Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno.

Segue tale confine sino ad incontrare il confine tra la provincia di Udine e quella di Gorizia lungo il torrente Judrio presso Mernico. Prosegue quindi verso sud, seguendo tale confine, sino al ponte di Pieris, da dove ha avuto inizio la delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura,

mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti umidi e freschi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, dei vigneti già impiantati devono essere quelli generalmente usati o comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

2. I nuovi impianti ed i reimpianti di vite devono avere un minimo di 3300 ceppi per ettaro In tal caso le viti non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kq 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

Per la tipologia «Friuli Isonzo vendemmia tardiva» o «Isonzo del Friuli vendemmia tardiva» le operazioni di vendemmia debbono iniziare almeno trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

E vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.

3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a hl 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a hl 84 per le altre tipologie di vino

Per le tipologie «Friuli Isonzo bianco» o «Isonzo del Friuli bianco», «Friuli Isonzo rosato» o «Isonzo del Friuli rosato» e «Friuli Isonzo rosso» o «Isonzo del Friuli rosso» la produzione non deve superare le t 12 per ha.

In annate eccezionali la resa deve essere riportata ai valori normali attraverso la cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti previsti dal disciplinare.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonchè in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare a tutti i vini una gradazione alcolica minima naturale di 9,5°. La tipologia rosato è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Le tipologie «Friuli Isonzo bianco» o «Isonzo del Friuli bianco», «Friuli Isonzo rosato» o «Isonzo del Friuli rosato», da designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva «Friuli Isonzo frizzante» o «Isonzo del Friuli frizzante» possono essere prodotte nel tipo frizzante seguendo le relative norme previste per la produzione dei vini frizzanti.

La tipologia «Friuli Isonzo rosso» o «Isonzo del Friuli rosso» da designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva di «Friuli Isonzo frizzante o spumante» o «Isonzo del Friuli frizzante o spumante» può essere prodotta nel tipo frizzante o spumante seguendo le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e spumanti.

Le tipologie «Friuli Isonzo moscato giallo» o «Isonzo del Friuli moscato giallo», «Friuli Isonzo moscato rosa» o «Isonzo del Friuli moscato rosa», «Friuli Isonzo Pinot bianco» o «Isonzo del Friuli Pinot bianco» e «Friuli Isonzo Verduzzo friulano» o «Isonzo del Friuli Verduzzo friulano» da designarsi in etichetta con la dicitura «Friuli Isonzo spumante» o «Isonzo del Friuli spumante» possono essere prodotti nella tipologia spumante seguendo le relative norme per la produzione dei vini spumanti.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

Per tutti i vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» sono ammesse le operazioni di arrichimento utilizzando mosti concentrati rettificati o mosti concentrati o comunque utilizzando prodotti ammessi dalle disposizioni di legge.

3 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

La resa massima dall'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Per rese fino ad un massimo del 75% il vino sarà considerato il 70% DOC ed il 5% vino da tavola, qualora la resa superi il 75% tutto il vino sarà considerato come vino da tavola. Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare una resa del 50%.

È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, frizzanti e spumanti con mosti e vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi del presente disciplinare.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo o frizzante;

gradazione alcolica minima complessiva: 10,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5,0 per mille per i vini frizzanti;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo: leggermente erbaceo,

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo o frizzante;

gradazione alcolica minima complessiva: 10,5°;

acidità totale minima 4.5 per mille per i vini tranquilli;

5.0 per mille per i vini frizzanti;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato gradevole;

sapore: secco o amabile, caratteristico;

gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo o frizzante;

gradazione alcolica minima complessiva: di 10,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5,0 per mille per le tipologie frizzanti;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;

profumo: vinoso caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;

gradazione alcolica minima complessiva: 11,0°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato più o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto, amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato giallo:
colore: caratteristico giallo paglierino:
profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidita totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato rosa:
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Vendemmia tardiva:
colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;
profumo: intenso complesso di muschio;
sapore: dolce armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 13,5°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano:
colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero retrogusto aromatico;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia:
colore: paglierino;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto; delicato; non molto di corpo, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:
colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato. morbido, armonico, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:
colore: giallo con riflessi rosei;
profumo: speciale, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling italico:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:
colore: dorato chiaro;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:
colore: paglierino carico;
profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Merlot:
colore: rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°,
acidità totale minima: 4.5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Franconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11.00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso,
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto un po aromatico, gradevole, leggermente amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
profumo: vinoso, caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno eventualmente elegante;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli artt. 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

2. È consentito l'uso, di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi privati. È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve di cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente diciplinare, è punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992.

95A4644

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ardea

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze n. 8290 del 1° aprile 1995 è stato disposto il passggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Ardea (Roma) riportato in catasto al foglio n. 49 particella 249 1/2, per una superficie complessiva di mq 738.

95A4598

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e decreto ministeriale 18 giugno 1992 — ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllàta «Colli orientali del Friuli» accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Le sottozone «Ramandolo», «Cialla» e «Rosazzo» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

Art. 2.

1. La denominazione «Colli orientali del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigni:

Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon,

Merlot;

Pignolo;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino;

Tazzelenghe;

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa elencati nel presente disciplinare e vinificate secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 5 del presente disciplinare.

4. La denominazione «Colli orientali del Friuli» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma con l'esclusione di quelli a bacca aromatica.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la s.s. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la s.s. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monto Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelli tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 1,350 di uva per ceppo di «Picolit» e kg 3,700 per ceppo per tutte le altre tipologie.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli orientali del Friuli» «Picolit» è di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata, e di 11 tonnellate per ettaro per tutte le altre tipologie di vitigno. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore ad hl 28 per il «Picolit» ed ettolitri 77 per tutte le altre tipologie di vino.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:

13% per il Picolit;

10% per tutti gli altri vitigni riconosciuti dall'art. 2.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata: «Colli orientali del Friuli». Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione di vino «Colli orientali del Friuli» «Rosato» deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare è ammesso l'invecchiamento in botti di legno.

Art. 6.

1. I vini «Colli orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Picolit:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: paglierino con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli orientali del Friuli» «Bianco»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli orientali del Friuli» «Rosso»:

colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;

odore: intenso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tazzelenghe:

colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosso tendente al cerasuolo tenue;

odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, pieno, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È facoltà del Ministero competente modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato è ammessa la produzione di vini provenienti dalle uve riconosciute a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» recanti la dizione «Superiore» purché le produzioni suddette vengano ridotte a 80 quintali di uva ad ettaro e le gradazioni alcoliche minime naturali elevate a 11%.

Per il Picolit è prevista la dizione «Superiore» solo per produzioni inferiori a q.li 35 per ettaro e gradazione alcolica minima naturale del 14%.

I vini recanti la dizione «Superiore» devono avere all'atto del consumo una gradazione alcolica minima di 14,5% per il «Picolit» e 11,5% per tutte le altre tipologie.

2. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato «Colli orientali del Friuli» la menzione «Riserva» ma senza la dizione «Superiore» è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. In etichetta la dicitura «Superiore» o «Riserva» devono seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

3. È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare.

4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione.

5. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

6. Il vino «Colli orientali del Friuli» - «Picolit» dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO 1

Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»: sottozona «Ramandolo»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Ramandolo» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli orientali del Friuli».

Art. 2.

La denominazione «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Ramandolo» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (localmente denominato Verduzzo giallo).

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» - «Ramandolo», ai sensi dell'art. 1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369), seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est), raggiunge quota 518 in prossimità di località Tamar. Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250, (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a località S. Giorgio (q. 469). Di qui in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (q. 370), La Croce (q 370), attraversando Pecol di Centa ed il m. Mache Fave (q. 365).

Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (q. 178).

Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso località Aprato e S. Biagio fino a q. 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito, q. 261 in località Menoli.

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e, toccando q. 415 e 440 raggiunge località Beorchian.

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge Case Rosazzis (q. 392).

Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (q. 244).

Attraversa quindi il ponte sul torrente Torre fino a località Ciserus (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q. 457, a monte di località Compare, raggiunge Borgo Patochis (q. 406).

Prende poi verso est, toccando a q. 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a q. 448 a monte di località Sedilis. Da qui prosegue verso est, seguendo una linea che, attraverso Case Dri (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli orientali del Friuli» - «Ramandolo» è di 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.

3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli» - «Ramandolo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente allegato.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» - «Ramandolo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.

Art. 6.

Il vino «Colli orientali del Friuli» - «Ramandolo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12% svolto,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille

Art. 7.

1. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Ramandolo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso l'utilizzo della dizione «Superiore».

ALLEGATO 2

Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»: sottozona «Cialla»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Cialla» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Ribolla gialla;

Verduzzo friulano;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. La denominazione di origine controllata «Collli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale - Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco - Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e Casali Barbianis - Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini: «Colli orientali del Friuli» - «Cialla», «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco» è di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso», è di 6 tonnellate per ettaro. Per ottenere il vino «Picolit» è di tonnellate 3,5 per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso», ettolitri 24,5 per il «Picolit».

3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre medimente più di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso», kg 1,200 di uva per ceppo per la tipologia «Picolit.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. È altresì consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit;

11% per i restanti vini.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori di acacia, lieve sentore di vaniglia;

sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, fresco, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;

sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;

sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

1. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).

2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso l'utilizzo della dizione «Superiore».

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:

Ribolla gialla (Ribolla), Bianco e Rosso: mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia;

Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia;

Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.

3. I vini «Colli orientali del Friuli» «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO 3

Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»: sottozona «Rosazzo»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla qualificazione «Rosazzo» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Ribolla gialla;

Pignolo;

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presnte allegato.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei «Colli orientali del Friuli».

Art. 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte detto corso d'acqua Rio Case fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a Nord, con il «Rio Sossò»; scende a valle lungo il «Rio Sossò» fino alla confluenza con il «Torrente Sossò»; risale a monte lungo il «Torrente Sossò» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia, corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, corre a destra, in direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo e confluendo nel corso d'acqua «Torrente Corona», risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano - Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata Via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo» che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per cirta 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta al podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino «Picolit» è di tonnellate 3 per ettaro, e di tonnellate 8 per ettaro per ottenere i vini «Ribolla gialla», «Pignolo», «Bianco» e «Rosso».

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 21 per la tipologia «Picolit» e di ettolitri 56 per le altre tipologie.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono avere la densità minima di 3500 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 0,860 di uva per ceppo per la tipologia «Picolit» e kg 2,300 di uva per ceppo per le altre tipologie.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in Comuni a questi confinanti.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit;

11% per i restanti vini.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico delicato;

sapore: armonico, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso intenso o granato se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

1. Il vino «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» - «Picolit» può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).

2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso l'utilizzo della dizione «Superiore».

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita non superiore a litri 5, chiuse con tappi di sughero.

95A4597

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Chiaravalle, in Milano

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Gagliardi Vincenzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Chiaravalle, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 febbraio 1976 in sostituzione del dott. Alberto Pessina, dimissionario.

95A4642

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Montagnola 71 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Arturo Pardi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Montagnola 71 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° luglio 1982 in sostituzione del dott. Vittorio Squillaci, dimissionario.

95A4641

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Città e territorio», in Roma

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Marco Micocci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Città e territorio», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione dell'avv. Erminia Mazzoni, dimissionaria.

95A4640

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Doclasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Zanetti Giorgio è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Doclasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1984 in sostituzione del dott. Luigi De Paola dimissionario.

95A4639

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ricostruzione Irpina - Soc. coop. a r.l.», in Lacedonia

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Romano Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Ricostruzione Irpina - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lacedonia (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1989 in sostituzione del dott. Fulvio De Toma che ha rinunciato all'incarico.

95A4638

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova a modificare lo statuto

Con decreto ministeriale 2 giugno 1995, l'Ente autonomo magazzini generali di Padova è stato autorizzato a modificare l'art. 3 dello statuto.

95A4643

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 agosto 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1579,79
ECU	2104,28
Marco tedesco	1130,20
Franco francese	328,20
Lira sterlina	2533,19
Fiorino olandese	1008,68
Franco belga	54,954
Peseta spagnola	13,224
Corona danese	291,58
Lira irlandese	2594,81
Dracma greca	6,996
Escudo portoghese	10,891
Dollaro canadese	1164,61
Yen giapponese	17,332
Franco svizzero	1366,84
Scellino austriaco	160,69
Corona norvegese	256,23
Corona svedese	223,34
Marco finlandese	375,78
Dollaro australiano	1174,26

95A4678

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di un reliquato stradale

Con d.a. n. 4060 del 25 luglio 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa azienda di un reliquato stradale di mq 450 posto in margine della s.s. n. 286, km 36+600 ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Geraci Siculo (Palermo) al foglio n. 24 part. 209.

95A4645

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia è vacante il seguente posto di professore

universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

settore scientifico disciplinare L25A «storia dell'arte medievale», per la disciplina «storia dell'arte bizantina».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

95A4653

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere

lingua e letteratura spagnola - settore scientifico disciplinare L17A «lingua e letteratura spagnola».

Facoltà di economia

ragioneria generale ed applicata - settore scientifico disciplinare P02A «economia aziendale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A4650

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art 34, e della legge 22 aprile 1987, n 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n 537, art 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: K01X «elettronica» alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione

95A4652

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

H12X «storia dell'architettura», disciplina «storia dell'architettura».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4651

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n 382/1980, dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari di seguito specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare. B04X «fisica nucleare e subnucleare», comprendente la disciplina «fisica delle particelle elementari» - un posto.

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: Q05A «sociologia generale», comprendente la disciplina «sociologia» - un posto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Considerata l'attuale mancanza in bilancio della necessaria copertura finanziaria, l'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A4648

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i raggruppamenti scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico disciplinare. H10A «composizione architettonica e urbana»;

settore scientifico disciplinare: B01B «fisica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A4649

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare: E04B «biologia molecolare», per la disciplina «biologia molecolare».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

95A4647

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo alla circolare dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo 28 giugno 1995, n. 8, concernente: «Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1994-95 in attuazione del regolamento CEE 136/66 del 22 settembre 1966, successivi regolamenti modificativi». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1995).

Nella circolare citata in epigrafe pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dalla pag. 53 alla pag. 56, dove è scritta la parola: «*E.I.M.A.*», leggasi: «*A.I.M.A.*».

95A4654

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alle vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento dell'Università «Federico II» di Napoli. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 47, prima colonna, relativamente agli ultimi due settori della facoltà di economia, ossia: «settore scientifico disciplinare S01A - Statistica, per la disciplina: statistica;» e: «settore scientifico disciplinare S01A - Statistica, per la disciplina: tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.», dopo i seguenti ultimi due righi: «L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.», deve essere aggiunto quanto segue: «*In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di Ateneo.*».

95A4609

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 8 3 0 9 5 *

L. 1.300